

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 14 novembre 2007

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 2, 10 rubrica e capoversi 2 e 3, 45 capoverso 1, 46 capoverso 1, 47 capoverso 1, 48 capoverso 3, 50 capoverso 2 e 51 capoverso 5 l'espressione «prodotti per il trattamento delle piante» è sostituita dall'espressione «prodotti fitosanitari».

Ingresso

visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi 4 e 5, 74 capoversi 4 e 5, 75 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Art. 4 cpv. 1, 1^{bis} e 5

¹ Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali, serre con fondamenta fisse e canapa.

^{1bis} Per le superfici coltivate a canapa sono versati i pagamenti diretti se il gestore prova che:

- a. impiega sementi delle varietà di cui nell'allegato 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sul catalogo delle varietà o nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea⁴;
- b. impiega unicamente sementi certificate; e
- c. la canapa non è destinata a un uso contrario alle prescrizioni o illecito.

¹ RS **910.13**

² RS **910.1**; RU **2007 6095**

³ RS **916.151.6**

⁴ Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventitreesima edizione integrale, GU C 046 A del 22.02.2005, pag. 1.

⁵ Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 3^{bis} che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 3^{bis} sulle quali una fascia erbosa, che occupa al massimo il 10 per cento della superficie, è lasciata allo stato naturale, i pagamenti diretti non vengono ridotti. Queste disposizioni non si applicano alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulla terminologia agricola (OTerm).

Art. 7 cpv. 2, 3 e 5

² Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero 3.1 dell'allegato che

- a. si trovano sulla superficie aziendale e distano al massimo 15 km di strada dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e
- b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.

³ Gli alberi secondo l'articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell'allegato sono computabili nella misura di un'ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.

⁵ Devono essere predisposte:

- a. lungo siepi, boschetti campestri, ai margini delle foreste e lungo boschetti rivieraschi, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza. Sulla fascia non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole;
- b. lungo corsi d'acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Art. 10 cpv. 3–5

³ I metodi fitosanitari prescritti e i prodotti fitosanitari vietati sono indicati nel numero 6 dell'allegato.

⁴ I prodotti fitosanitari messi in circolazione secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁶ sui prodotti fitosanitari possono essere utilizzati. È fatta salva la restrizione relativa all'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari poco specifici o poco selettivi riguardo a organismi utili.

⁵ RS 910.91

⁶ RS 916.161; RU 2007 6291

⁵ L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può modificare l'elenco dei prodotti fitosanitari per la coltura e la foraggicoltura secondo il numero 6.5 dell'allegato che necessitano di un'autorizzazione speciale.

Art. 11 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica è data se:

- a. le prescrizioni degli articoli 3, 6–16, 38 e 39 dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁷ sull'agricoltura biologica sono rispettate;
- b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l'articolo 7 e il numero 3 dell'allegato sono soddisfatte; e
- c. le esigenze in materia di bilancio di concimazione equilibrato secondo il numero 2 dell'allegato sono soddisfatte.

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

Art. 16

¹ Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all'autorità cantonale la prova che gestisce l'intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

² L'attestazione di un servizio d'ispezione accreditato conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020⁸ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» o all'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione per il corrispondente campo d'applicazione vale come prova.

Art. 20 Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali

¹ Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente:

⁷ RS 910.18; RU 2007 6181

⁸ Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch).

⁹ RS 946.512

Classe di dimensione	Superficie che dà diritto ai pagamenti diretti	Effettivo degli animali che dà diritto ai pagamenti diretti	Riduzione della quota del contributo
1	fino a 30 ha	fino a 45 UGB	0 %
2	oltre 30 ha fino a 60 ha	oltre 45 UBG fino a 90 UBG	25 %
3	oltre 60 ha fino a 90 ha	oltre 90 UBG fino a 135 UBG	50 %
4	oltre 90 ha	oltre 135 UBG	100 %

² Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la coltura estensiva di cereali e colza, contributi per l'agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l'uscita regolare all'aperto.

Art. 27 cpv. 1

¹ Il contributo di superficie ammonta a 1080 franchi all'anno per ettaro.

Art. 30 cpv. 1 lett. a

¹ I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita:

- a. nella zona di pianura 2,0 UGBFG

Art. 32 cpv. 1 lett. a

¹ Il contributo annuo per UGBFG è fissato come segue:

- a. per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 860 franchi

Art. 40 cpv. 1 lett. h e i

¹ Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per:

- h. striscia su superficie coltiva;
i. alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

Art. 42 lett. a

Non vengono versati contributi:

- a. per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante problematiche (ad es. romici, stoppioni o «cardi dei campi», avena selvatica, agropiro o «gramigna» oppure neofite invasive);

Art. 44 cpv. 5

⁵ È vietato pacciamare.

Art. 45 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Per le superfici, per le quali sono versati contributi secondo l'ordinanza del 4 aprile 2001¹⁰ sulla qualità ecologica o secondo la legge federale del 1° luglio 1966¹¹ sulla protezione della natura e del paesaggio, possono essere stabilite prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2 e 3. Il servizio cantonale per la protezione della natura fissa, in una convenzione scritta, la deroga alle prescrizioni di utilizzazione.

Art. 46 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per le superfici, per le quali sono versati contributi secondo l'ordinanza del 4 aprile 2001¹² sulla qualità ecologica o secondo la legge federale del 1° luglio 1966¹³ sulla protezione della natura e del paesaggio, possono essere stabilite prescrizioni di concimazione che derogano al capoverso 2. Il servizio cantonale per la protezione della natura fissa, in una convenzione scritta, la deroga alle prescrizioni di utilizzazione.

Art. 48 cpv. 1

¹ Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta su entrambi i lati se uno di essi non si trova sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.

Art. 49 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue:

- a. nella zona di pianura 1500 franchi

¹⁰ RS 910.14; RU 2007 6157

¹¹ RS 451

¹² RS 910.14; RU 2007 6157

¹³ RS 451

² Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.

Titolo prima dell'art. 50

Sezione 3: Maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva

Art. 50 cpv. 4

⁴ La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del terreno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

Art. 52a Condizioni e oneri per striscia su superficie coltiva

¹ Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici:

- a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per striscia su superficie coltiva dalle stazioni federali di ricerca;
- b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate o occupate da colture perenni;
- c. situate nella regione di pianura o nella zona di montagna I o II; e
- d. che sono larghe almeno 3 metri e al massimo 12 metri.

² Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento mirato in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.

³ La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione.

⁴ La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. La vegetazione tagliata deve essere asportata.

⁵ D'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare, su superfici appropriate, un mutamento da maggesi fioriti in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.

Art. 53 lett. d

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue:

- d. per striscia su superficie coltiva 2500 franchi

Art. 54 cpv. 1, 1^{bis}, 5 e 6

¹ Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s'intendono:

- a. alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto;
- b. ciliegi, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto nonché castagni e noci in selve curate.

^{1bis} I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca una capacità di sviluppo e di rendimento normale degli alberi. Misure fitosanitarie devono essere realizzate conformemente alle istruzioni dei Cantoni.

⁵ Il contributo è concesso per alberi secondo il capoverso 1 lettera a, per un massimo di 160 alberi per ettaro, e per alberi secondo il capoverso 1 lettera b, per un massimo di 100 alberi per ettaro.

⁶ Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.

Art. 55 cpv. 2 lett. a

² Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull'insieme delle superfici dell'azienda per:

- a. frumento senza frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali;

Art. 62 cpv. 1 lett. d

¹ Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue:

- d. polli da ingrasso e tacchini 280

Art. 66 cpv. 1^{bis} e 4 lett. a

^{1bis} I controlli dei programmi di produzione estensiva, agricoltura biologica, contributi etologici e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate hanno luogo tra il 1° ottobre dell'anno precedente quello di contribuzione e il 30 settembre dell'anno di contribuzione.

⁴ I Cantoni dispongono affinché:

- a. le frequenze delle ispezioni e il coordinamento delle ispezioni si rifacciano all'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁴ sul coordinamento dei controlli.

Art. 67 cpv. 3

³ Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all'articolo 20.

¹⁴ RS 910.15; RU 2007 6167

Art. 70 cpv. 1 frase introduttiva

¹ I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

Art. 73b Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 novembre 2007

¹ Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'articolo 7 capoverso 5 lettera b soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

² Per l'anno di coltivazione 2007–2008 si applicano le disposizioni del diritto anteriore relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

II

L'allegato è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(titolo 1 capitolo 3)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche

1 Disposizioni generali

1.1 Principio

Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

1.2 Registrazioni

Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti:

- a. superficie dell'azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle;
- b. dati concernenti le colture, l'avvicendamento delle colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul rendimento;
- c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;
- d. altre registrazioni, se necessarie.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

¹ Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è stato eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'AGRIDEA o mediante un metodo di calcolo equivalente.

² In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

³ Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti-

ti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴ Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Z_0) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998¹⁵ sulla protezione delle acque con riguardo alla problematica del fosforo e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di autofertilizzazione in fosforo (quoziente tra apporto di sostanze nutritive prima delle forniture di concime aziendale e fabbisogno nutritivo delle colture) maggiore del 100 per cento, possono spandere al massimo l'80 per cento del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nelle classi di fertilità D o E secondo il numero 2.2 OPD, si applicano le disposizioni di cui al capoverso 3. In queste regioni i Cantoni, d'intesa con l'Ufficio federale, stabiliscono i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive.

⁵ Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. L'azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il 60 per cento dell'azoto rimanente è considerato assimilabile.

⁶ In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all'azienda sotto forma di composto e calce per al massimo tre anni. Tutto l'azoto cosperso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell'apporto di azoto dell'anno di applicazione.

⁷ Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all'insieme dell'azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona di pianura; 1,6 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,1 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBGF/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBGF nella zona di montagna IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggiera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.

¹⁵ RS 814.201

2.2 **Analisi del suolo**

¹ Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all'articolo 46 e i pascoli perenni.

² Di norma, dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBG/ha nella zona di pianura; 1,6 UBG/ha nella zona collinare; 1,4 UBG/ha nella zona di montagna I; 1,1 UBG/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBG/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBG/ha nella zona di montagna IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in coltura e foraggicoltura», versione 2001.

³ Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella coltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltivate deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell'organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.

⁴ L'Ufficio federale è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti.

⁵ I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3 **Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica**

¹ Nel caso di aziende con superfici all'estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda gestita nel Paese.

² Nell'assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.

³ Lungo i sentieri devono essere mantenute fasce di superficie inerbita di almeno 0,5 metri di larghezza. Su di esse sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

⁴ Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi secondo l'articolo 7 capoverso 5 lettera a, se:

- a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (ad es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure
- b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.

⁵ Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso 4 sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili

Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1, sempre che siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all'articolo 16 OTerm¹⁶ oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all'articolo 42.

3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi

Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero 1 (art. 40–54 OPD).

3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto ai contributi

3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo

Pascoli magri

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione), nessun apporto di foraggio sui pascoli
- dimensione minima delle singole superfici: 20 are
- utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all'anno (sfalcio di pulizia autorizzato)
- prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi)
- sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un'utilizzazione di tipo non estensivo. Piante foraggiere intensive quali loietto italiano, loietto

¹⁶ RS 910.91

inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonina e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano al massimo il 20 per cento della superficie. Piante indicatrici di sintomi di sovraccarico o aree di attesa (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardì) dominano al massimo il 10 per cento della superficie

- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.2 Pascolo boschivo

Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi)

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione minerale azotata
- concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti
- PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (Ordinanza del 30 novembre 1992¹⁷ sulle foreste)
- solo la quota di pascolo è computabile
- riguardo all'esclusione di superfici o aree di attesa povere di specie e sovraccariche si applicano le disposizioni conformemente al n. 3.1.2.1
- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non diano diritto ai contributi secondo l'art. 54)

Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci

Condizioni e oneri:

si applicano le prescrizioni secondo l'articolo 54 con le seguenti eccezioni:

- non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda
- gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni

Condizioni e oneri:

- distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m
- nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m
- computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

3.1.2.5 Fossati umidi, stagni, pozze

Specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione, né utilizzazione agricola
- nessun PFS
- fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 6 m di larghezza senza concimazione né PFS.

3.1.2.6 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione né utilizzazione
- nessun PFS
- fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS
- cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.

3.1.2.7 Muri a secco

Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale)

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione, né utilizzazione agricola
- nessun PFS
- altezza almeno 50 cm

- fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un'unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.

3.1.2.8 Vigneti con una biodiversità naturale

Condizioni e oneri:

- copertura del suolo tra le file: vegetazione naturale su almeno il 50 per cento dei vigneti
- concimazione: autorizzata soltanto sotto i ceppi
- sfalcio: da aprile, sfalcio alternato ogni due file; intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci della medesima superficie; autorizzato lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia
- lavorazione del terreno tra le file: autorizzata l'incorporazione superficiale del materiale organico (strame), ogni anno soltanto ogni seconda fila
- prodotti fitosanitari: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi)
- deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia
- zone di manovra e vie d'accesso private (scarpate, superfici inerbite confinanti con vigneti): copertura del suolo con vegetazione naturale. Autorizzato uno sfalcio annuale poco prima della vendemmia. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche

Criteri di esclusione

Vigneti con una biodiversità naturale (vigneto e zone di manovra) non sono computabili se soddisfano uno dei seguenti criteri:

- quota complessiva di falciature di prati grassi (soprattutto *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Agropyron repens*) e dente di leone (*Taraxacum officinale*): più del 66 per cento della superficie complessiva, o
- quota di neofite invasive superiore al 5 per cento della superficie complessiva.

I controlli hanno luogo da luglio a settembre.

Possono essere escluse parti di superfici

Eccezioni

Le superfici che soddisfano i criteri di qualità dell'ordinanza del 4 aprile 2001¹⁸ sulla qualità ecologica possono derogare all'esigenza della copertura del suolo e della lavorazione del terreno, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni. D'intesa con l'Ufficio cantonale per la protezione della natura, per promuovere specie particolari il Cantone può autorizzare ulteriori eccezioni ai principi summenzionati.

3.1.2.9 Altre superfici di compensazione ecologica

Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra

Condizioni e oneri:

condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura d'intesa con l'UFAG.

4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di colture

¹ Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno.

² Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.

³ Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2 Quota massima delle colture principali

¹ Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:

	In %
a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena)	66
b. frumento e spelta	50
c. mais	40

¹⁸ RS 910.14; RU 2007 6157

	In %
d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale	50
e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce)	60
f. avena	25
g. barbabietola	25
h. patata	25
i. colza, girasole	25
j. soia	25
k. favetta	25
l. tabacco	25
m. pisello proteico	15

² Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

4.3 Regole equivalenti

¹ Per le regole che al posto di una quota massima delle colture principali disciplinano le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al numero 4.2 non sia superata.

² Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

4.4 Esigenze minime per l'avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche

¹ Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall'Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO).

² I rapporti sull'avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi sei anni.

5 Protezione adeguata del suolo

5.1 Copertura del suolo

Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue:

- a. semina di una coltura autunnale; o
- b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.

5.2 Protezione contro l'erosione

¹ Le superfici agricole utili dell'azienda sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l'erosione non devono presentare perdite ripetute di suolo. Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l'erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d'intesa con il gestore. Esso comprende un'analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione.

² Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall'Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

6.1 Disposizioni generali

¹ Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.

² I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3.

³ Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperimenti. L'accordo scritto fra il richiedente e il gestore deve essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell'esperimento.

⁴ Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, messe in servizio a partire dal 2011 e dotate di un serbatoio di oltre 350 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d'acqua per la pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli sul campo.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

¹ Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.

² In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.

³ L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola.

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza	Insetticidi da irrorare
1. Cereali	1.1 Trattamento autunnale parziale o su tutta la superficie entro il 10 ottobre.	1.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro la criocera del frumento: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
2. Colza	2.1 Trattamento parziale o su tutta la superficie.	2.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro punteruolo e meligete.
3. Mais	3.1 Trattamento sulla fila.	3.2 Nessuno.
4. Patata	4.1 Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.	4.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
5. Barbabietola	5.1 Trattamento sulla fila o trattamento su tutta la superficie soltanto dopo la levata delle malerbe.	5.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
6. Pisello proteico, favette, soia, girasole, tabacco	6.1 Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.	6.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
7. Superficie inerbita	Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola l'impiego di erbicidi totali è autorizzato. Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Per terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi soltanto con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica).	

6.3 Prescrizioni per le colture speciali

Oltre ai capoversi 1–3 del numero 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.

6.4 Autorizzazioni speciali

¹ Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente.

² I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti.

³ Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

6.5 Prodotti fitosanitari per la campicoltura e la foraggicoltura

¹ Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁹ sui prodotti fitosanitari e non menzionati al capoverso 2 possono essere impiegati liberamente, considerate le prescrizioni d' utilizzazione.

² Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, l'utilizzazione dei seguenti prodotti fitosanitari per le pertinenti indicazioni necessita di un'autorizzazione speciale secondo il numero 6.4:

- a. nematicidi: tutti i prodotti fitosanitari;
- b. molluschicidi: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Metaldeide;
- c. insetticidi:
 1. criocera del frumento: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Diflubenzuron e Teflubenzuron

¹⁹ RS 916.161; RU 2007 6291

2. dorifora: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Novaluron, Teflubenzuron, Hexaflumuron e Spinosad o a base di *Bacillus thuringiensis*
3. afidi su leguminose, tabacco, barbabietole e girasoli: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Primidicarb, Pymetrozin e Triazamate.

7 Deroche per la produzione di sementi e piante

Sono applicabili le seguenti regole:

1. Cereali da semina

- Pausa di coltivazione sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.
- Protezione dei vegetali autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà.

2. Patate da semina

- Protezione dei vegetali autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su prebase e base.

3. Mais da semina

- Pausa di coltivazione semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.
- Protezione dei vegetali autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

4. Semi di graminacee e trifoglio

- Protezione dei vegetali per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati.

-
- **Compensazione ecologica** di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggese fioriti, maggese da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.